

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

Con la [Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) è stato introdotto la possibilità di fruire della “**rendita integrativa temporanea anticipata**” (RITA), per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento.

L’obiettivo è quello di dare un sostegno finanziario, attraverso i **Fondi pensione in regime di contribuzione definita**, agli aderenti, sia del settore privato che del settore pubblico vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti per ottenere “l’**anticipo pensionistico**” (APE).

L’Assemblea dei Delegati del Fondo lo scorso aprile ha approvato [le modifiche statutarie](#) necessarie per poter recepire lo strumento della rendita integrativa temporanea anticipata.

Dal mese di luglio 2018 è possibile far richiesta al Fondo, tutta la documentazione di riferimento è di seguito pubblicata.

L’aderente per poter fruire della **RITA**, dovrà produrre quando stabilito dalla **legge di stabilità 2018**, e dalla [Circolare COVIP dell’8 febbraio 2018 n. prot. 888](#).

La fruizione dell’anticipo pensionistico non è condizione indispensabile: è infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.

- DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)
- Modello richiesta RITA_2018

DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI ALLA FORMA PENSIONISTICA SULLE CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

Aggiornato con la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con Circolare Covip n. 888 del 8 febbraio 2018

FINALITA'

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017 (si veda sotto la sezione REQUISITI).

EFFICACIA

La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

DESTINATARI

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

REQUISITI

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa, che dovrà essere accertata dalla forma pensionistica complementare (nel Modulo è prevista la firma ed il timbro del datore di lavoro);
- b. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;

- b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite estratto conto integrato (ECI) rilasciato:

- dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure
- dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

Resta ferma la possibilità per le forme pensionistiche complementari che vi consentano di acquisire dichiarazioni sostitutive in cui dovrà essere esplicitato l'impegno scritto di produrre alla forma pensionistica in caso di richiesta la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto, che al massimo potrà ammontare a 10 anni. La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente all'erogazione della RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare, quindi sulla "Linea Assicurativa Garantita".

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base di modalità che verranno stabilite dalla forma pensionistica.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alle rate della RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

COSTI

Il costo per l'attivazione della RITA è di € 30 (una tantum) addebitati al momento dell'accettazione della richiesta.

Il costo per l'erogazione di ogni rata corrisponde a € 5, addebitati in corrispondenza di ogni rata.

TRATTAMENTO FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato a RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per usufruire della nuova misura l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo per la richiesta della prestazione che sarà reso disponibile direttamente presso gli uffici della forma pensionistica o nel sito web della medesima.

Nel predetto Modulo sarà evidenziato che l'importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari suggerendo la scelta di opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

MODULO DI RICHIESTA R.I.T.A.
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PROTOCOLLAZIONE

SPETT.LE
FONDO PENSIONE MEDICI
VIA RODI 24
00195 ROMA**1. DATI DELL'ADERENTE** (compilazione a cura dell'aderente, la residenza indicata verrà utilizzata per i conteggi fiscali e la corrispondenza connessa)

| | |
|---|--|
| Cognome: | Nome: |
| Codice Fiscale: | Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Data di nascita: ____ / ____ / ____ |
| Comune di nascita: | Prov: () Cell: _____ |
| Indirizzo di residenza: | CAP: _____ e-mail: _____ |
| Comune di residenza: | Provincia: () |
| <input type="checkbox"/> Autorizzo l'invio della documentazione (Prospetto di Conteggio, Comunicazione Periodica e Certificazione Unica) all'indirizzo e-mail sopra indicato. | |

2. OPZIONE PRESCELTA per l'erogazione della posizione individuale (compilazione a cura dell'aderente)PER CIASCUNA SEZIONE SELEZIONARE **UNA SOLTANTO** DELLE OPZIONI INDICATE

| | |
|--|--|
| A. PERCENTUALE DELLA POSIZIONE DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DELLA R.I.T.A. | <input type="checkbox"/> 100% (INTERA POSIZIONE) <input type="checkbox"/>% (ALTRO - SPECIFICARE LA PERCENTUALE) |
| B. COMPARTO DI GESTIONE DELLA POSIZIONE DESTINATA A R.I.T.A. | <input checked="" type="checkbox"/> COMPARTO ATTUALE (Linea Assicurativa Garantita) |
| C. FREQUENZA DI EROGAZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> TRIMESTRALE |

3. TIPOLOGIA E REQUISITI DI LEGGE (opzione da selezionare ALTERNATIVAMENTE a cura dell'aderente)

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 - PER CONTRIBUZIONE | <input type="checkbox"/> 2 - PER INOCCUPAZIONE |
| a. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA b. 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA c. MATURAZIONE DEL DIRITTO AD OTTENERE LA PENSIONE DI VECCHIAIA ENTRO I 5 ANNI SUCCESSIVI d. MATURAZIONE DI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI | a. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA b. INOCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI c. MATURAZIONE DEL DIRITTO AD OTTENERE LA PENSIONE DI VECCHIAIA ENTRO I 10 ANNI SUCCESSIVI d. MATURAZIONE DI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI |

NOTA BENE: Le istruzioni di compilazione indicano i documenti da allegare per attestare il possesso dei requisiti di Legge per richiedere la R.I.T.A.**4. COORDINATE BANCARIE PER ACCREDITO RICORRENTE** (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

| | | | | | | |
|---|------------|----------------|-----|----------------------------|----------------------------|---|
| Codice IBAN : (compilare INTEGRALMENTE) | Cod. Paese | Cod. Controllo | CIN | ABI (5 caratteri numerici) | CAB (5 caratteri numerici) | Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici) |
|---|------------|----------------|-----|----------------------------|----------------------------|---|

Banca e Filiale: _____ Intestato a: _____

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta (si vedano a questo riguardo maggiori indicazioni nella pagina seguente di istruzioni). E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CU, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell'anno successivo a quello di pagamento e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro quindici giorni dalla scadenza annuale di Legge per la trasmissione. Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quello di residenza indicato, al quale spedire la Certificazione Unica.

Data Compilazione: / /

Firma: _____

5. DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro. Solo per adesioni collettive)

Data cessazione attività lavorativa: ____ / ____ / ____

Timbro e firma del datore di lavoro: _____

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOTE INFORMATIVE E CASI PARTICOLARI

L'erogazione del capitale avviene in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni e l'erogazione della singola rata è prevista con **frequenza trimestrale**.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Eventuali costi amministrativi per l'erogazione di RITA sono indicati nel Documento Informativo dedicato che contiene anche un approfondimento sul regime fiscale.

La rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

REVOCA DELLA RITA – E' consentita la revoca dell'erogazione della RITA. La comunicazione deve essere eseguita sull'apposita modulistica resa disponibile dal Fondo Pensione. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione alla forma pensionistica.

DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA RITA – In caso di decesso dell'iscritto nel periodo di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

POSIZIONE GRAVATA DA VINCOLI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO – All'erogazione a titolo di RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005. La RITA è quindi intangibile per 4/5 alla stregua delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale o delle anticipazioni per spese sanitarie.

CONTRIBUZIONI SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA RITA – Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE – In corso di erogazione della RITA è possibile optare per il trasferimento della posizione complessiva (inclusa quindi la quota parte destinata ad alimentare la RITA). In questi casi la RITA è revocata.

1. DATI DELL'ADERENTE - (compilazione a cura dell'aderente)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente.

2. OPZIONE PRESCELTA - (compilazione a cura dell'aderente)

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi nella sezione 2 del presente modulo, la porzione di montante destinata a RITA sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare.

3. ATTESTAZIONE REQUISITI DI LEGGE - (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

I requisiti anagrafici sono verificati con riferimento al momento in cui è eseguita l'analisi della pratica da parte del Fondo pensione.

La mancanza di uno solo dei requisiti è motivo di rigetto della richiesta di erogazione.

Si ricorda che la prestazione spetta solamente agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

REQUISITI DA POSSEDERE E DOCUMENTI DA ALLEGARE (a cura dell'aderente)

Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. di cui alla sezione 3 del modulo di richiesta (precisamente RITA per CONTRIBUZIONE ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 252/2005 e RITA per INOCCUPAZIONE ai sensi dell'art. 11 comma 4-bis del D.Lgs. 252/2005), è prevista la presenza della condizione della maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia entro un numero massimo di anni.

- **Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "RITA per CONTRIBUZIONE" → entro 5 anni** dall'età per la pensione di vecchiaia
- **Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "RITA per INOCCUPAZIONE" → entro 10 anni** dall'età per la pensione di vecchiaia

Conseguentemente, ai sensi della disciplina previdenziale vigente, sono richiesti all'iscritto i seguenti REQUISITI ANAGRAFICI:

- Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "RITA per CONTRIBUZIONE"
 - → 61 anni e 7 mesi fino al 31/12/2018
 - → 62 anni dal 01/01/2019
- Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "RITA per INOCCUPAZIONE"
 - → 56 anni e 7 mesi fino al 31/12/2018
 - → 57 anni dal 01/01/2019

Sono fatti salvi eventuali futuri adeguamenti della disciplina per accedere alla pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio di appartenenza. Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. è richiesto il requisito di 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Per comprovare i requisiti di Legge l'iscritto dovrà inoltre allegare al presente modulo i SEGUENTI DOCUMENTI:

- **Se l'iscritto ha scelto la tipologia "RITA per CONTRIBUZIONE"**
 - 1) Carta di Identità in vigore
 - 2) Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza.
Sono documenti utili:
 - Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps oppure estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti RITA;
 - in alternativa la forma pensionistica può acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 riportante l'impegno scritto a produrre su richiesta della forma pensionistica complementare la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.
 - 3) Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: nell'ipotesi di **lavoratore dipendente**, ove non fosse possibile compilare la sezione 5 del presente modulo che attesta l'interruzione del rapporto di lavoro, è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore. Per **lavoratori autonomi / liberi professionisti /** e simili: Documentazione comprovante la cessazione dell'attività di lavoratore autonomo es. copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A., oppure visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese.
- **Se l'iscritto ha scelto la tipologia "RITA per INOCCUPAZIONE"**
 - 1) Carta di Identità in vigore
 - 2) Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (certificazione centro per l'impiego)
 - 3) Conferma della cessazione dell'attività lavorativa : si vedano sopra le indicazioni contenute nei dettagli della tipologia precedente.

4. COORDINATE BANCARIE - (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

Vanno indicate le coordinate bancarie (codice **IBAN**) complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento ricorrente della rendita integrativa.

5. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Data cessazione – è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo. Trattasi, come visto in precedenza, di un requisito indispensabile ai fini della fruizione della RITA. La compilazione riguarda i soli lavoratori dipendenti e presuppone la presenza di timbro e firma del datore di lavoro.